

12 novembre 2020

Ing. Pierluigi Altomare-referente ministeriale

METTIAMOCI
IN RIGA



LA CIRCULAR ECONOMY

- Rifiuti, sottoprodotti ed EoW: evoluzione normativa
- Buone prassi per la concretizzazione dell'economia circolare



Definizione di rifiuto

La normativa italiana, all'[art. 183 del D.lgs. n.152/06](#) e [ss.mm.ii.](#) definisce, riprendendo quanto indicato nella direttiva comunitaria 98/2008/CE:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;


La definizione di rifiuto rimane quindi fondata, come con il precedente D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), sul concetto del “disfarsi”, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto e, successivamente, codificato sulla base del vigente elenco europeo dei rifiuti ([CER](#)).

Tale concetto è stato sancito anche dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, dove è stato specificato che "l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine disfarsi" (Corte di Giustizia, sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00).



Definizione di sottoprodotto

art. 5
dir.2008/98/CE



art.184 bis
d.lgs. n.152/2006

- residuo di un processo di produzione
- certezza dell'impiego
- impiego diretto senza trattamenti, salvo che questi rientrino nella normale pratica industriale
- legalità dell'utilizzo
- assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana



Il Sottoprodotto non passa mai per una fase in cui siamo in presenza di un rifiuto. In particolare, l'articolo 183, lettera qq) del d.lgs. 152/2006 definisce sottoprodotto "qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2".

All'articolo 184-bis, comma 1 del d.lgs. 152/2006 si riporta: "È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell' articolo 183 , comma 1.

- ✓ la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- ✓ è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- ✓ la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- ✓ l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.



Il 2 marzo 2017 è entrato in vigore il D.M. n. 264 del 2016, recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

ha provato a chiarire la portata interpretativa delle disposizioni di cui al Codice dell'ambiente, assicurando una maggiore uniformità applicativa quale l'ambito di applicazione e la portata del D.M. stesso che, in ossequio al comma 2 dell'articolo 184-bis, può intervenire solo per "specifiche tipologie di sostanze o oggetti"

Subito dopo l'emanazione del DM è stata pubblicata la Circolare del 30 maggio 2017 della DG RIN del MATTM.

✓ Ha fornito chiarimenti in modo da consentire uniforme applicazione del decreto su tutto il territorio nazionale.



Circolare del 30 maggio 2017 chiarisce che:

Il D.M. n. 264 del 2016 non innova la disciplina generale di settore e sottolinea che la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto dipende sempre e comunque dalla sussistenza delle condizioni di legge.

Il D.M. n. 264 del 2016 è stato pensato per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto anziché come rifiuto. La sua finalità non è quella di irrigidire la normativa sostanziale del settore, quanto quella di consentire una più sicura applicazione di quella vigente.

Le disposizioni contenute nel D.M. n. 264 del 2016 escludono l'effetto vincolante del sistema disciplinato e sottolinea come le modalità di prova indicate all'interno del medesimo decreto non vanno intese come esclusive.

Definizione processo produttivo

“processo che trasforma i fattori produttivi in risultati, i quali ben possono essere rappresentati da prodotti tangibili o intangibili, di talché anche la produzione può riguardare non solo i beni, ma anche i servizi e comprende non solo i processi tecnologici di fabbricazione dei componenti del prodotto e il loro successivo assemblaggio, ma anche processi di supporto all'attività di trasformazione, come manutenzione, controllo di processo, gestione della qualità, movimentazione dei materiali, ecc.”



Definizione di end of waste

Art. 184 ter d. lgs. 152/2006

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.



3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli [208](#), [209](#) e [211](#) e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269..



I decreti attuativi in tema di End of Waste: lo scenario attuale e le prospettive future



Struttura tipo dei decreti EoW

Rifiuti in ingresso

- a) Definiti da codici EER o dettagliatamente descritti
- b) Criteri di accettazione all'impianto e verifiche

Requisiti tecnici per il materiale EoW

- a) Parametri e limiti delle sostanze da ricercare nel materiale EoW
- b) Caratteristiche fisico-geometriche del materiale EoW

Scopi specifici per cui è utilizzato il materiale EoW

- a) Il materiale EoW è utilizzato in processi di trasformazione manifatturiera o tal quale per scopi specifici che vengono stabiliti nel regolamento.





Decreti pubblicati: 3

1- fresato d'asfalto

Rifiuti in ingresso: fresato d'asfalto

Materiale EOW in uscita: granulato di conglomerato bituminoso.

Utilizzi: conglomerato bituminoso, sottofondi stradali, conglomerati legati e non legati.

Stato del regolamento: pubblicato - Decreto ministeriale n. 69/2018





2- PAP (c.d. decreto pannolini)

Rifiuti in ingresso: prodotti assorbenti per la persona

Materiali EOW in uscita: cellulosa, plastica e polimero SAP (super assorbente)

Utilizzi nell'industria della carta, degli assorbenti e della plastica.

Stato del regolamento: pubblicato - Decreto ministeriale n. 62/2019.

Nota: In Italia ogni anno si producono 900 mila tonnellate di PAP potenzialmente avviabili ad operazioni di recupero di materia.





3- Gomma Vulcanizzata Granulare

Rifiuti in ingresso: PFU (pneumatici fuori uso)

Materiale EoW in uscita: gomma vulcanizzata granulare (GVG).

Utilizzi nei manufatti in gomma, nelle pavimentazioni sportive, come intaso per l'erba sintetica dei campi di calcio e nei conglomerati bituminosi.

Stato del regolamento: il D. M. 31 marzo 2020, n. 78 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio 2020.

Nota: Si prevede il recupero di circa 340.000 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso (PFU); il 45% viene avviato a recupero di materia, che origina per il 76,3% granulato di gomma, il 23,5% acciaio e lo 0,2% fibra tessile.





Decreti firmati e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 1

4-Carta da macero

Rifiuti in ingresso: carta da macero

Materiale EoW in uscita: cellulosa per gli utilizzi nelle cartiere.

Utilizzi nell'industria della carta.

Stato del regolamento: il decreto è stato firmato dal ministro dell'Ambiente lo scorso 24 settembre ed è in corso la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.





Decreti per i quali si è concluso l'iter dell'istruttoria tecnica e sono stati chiesti formalmente i pareri degli Istituti scientifici ISPRA e ISS: 4

5-Inerti da spazzamento

Rifiuti in ingresso: rifiuti inerti da spazzamento strade.

Materiale EoW in uscita: inerti per l'utilizzo nei leganti idraulici e come sottofondi.

Utilizzi nell'edilizia.

Stato del regolamento: richiesto parere agli istituti scientifici a seguito approfondimenti tecnici.

Nota: previsioni di recupero circa 370.000 tonnellate/anno.



6-Pastello di piombo

Rifiuti in ingresso: batterie e accumulatori

Materiale EoW in uscita: pastello di piombo.

Utilizzi nell'industria dei metalli in sostituzione della galena.

Stato del regolamento: ISPRA ha formulato parere favorevole e lo scorso 10 luglio è pervenuto il parere ISS con prescrizioni.

Nota: I quantitativi annui raccolti di pile e accumulatori ammontano in Italia a circa 9.500 tonnellate. Il pastello di piombo che ha cessato di essere rifiuto può essere utilizzato in luogo dei minerali di piombo provenienti da attività estrattive.





7- Plastiche miste

Rifiuti in ingresso: plastiche miste

Materiale EoW in uscita: poliolefine in granuli

Utilizzi nell'industria dei manufatti in plastica.

Stato del regolamento: ISPRA ha formulato parere favorevole si resta in attesa del parere ISS sugli aspetti sanitari per avvio esame al CdS.

Nota: I rifiuti di plastiche miste ammontano a circa 450.000 tonnellate annue derivanti da RD, che, allo stato attuale, vengono trattate solo in parte e finiscono prevalentemente in discarica mentre solo una piccolissima parte va a recupero di materia e/o energia.





8-C&D

Rifiuti in ingresso: Rifiuti da costruzione e demolizione (C&D)

Materiale EoW in uscita: inerti recuperati

Utilizzi nel settore delle costruzioni in forma legata e non legata.

Stato del regolamento: È superata grazie al supporto di ISPRA e ISS la criticità relativa al tenore dei solfati e dei cloruri.

Nota: I rifiuti da costruzione e demolizione (rifiuti C&D) rappresentano una fetta preponderante della produzione italiana di rifiuti speciali. Si tratta, comprese le terre e rocce da scavo, di circa 51 milioni di tonnellate annue.





Decreti per i quali è in corso l'iter istruttorio:11

Per questi regolamenti non sono definibili con certezza i tempi di conclusione della fase di predisposizione del decreto. Tuttavia, in assenza di imprevisti l'iter di istruttoria potrà concludersi in circa 60-90 giorni; successivamente occorrono dai 6 ai 9 mesi per concludere l'iter dei pareri di altri Enti coinvolti.

9-Gesso

Rifiuti in ingresso: rifiuti di gesso proveniente dalla demolizione del carton-gesso.

Materiale EoW in uscita: gesso

Utilizzi: settore delle costruzioni.

Stato del regolamento: Istruttoria conclusa e richiesto parere ad ISPRA e ad ISS per gli aspetti sanitari.

Nota: Il quantitativo annuo che andrebbe a recupero si aggira su 150.000 tonnellate.





10-Pulper

Rifiuti in ingresso: scarti di plastiche miste provenienti dalle cartiere (pulper)

Materiale EoW in uscita: plastiche miste

Stato del regolamento: Istruttoria conclusa è stato richiesto parere ad ISPRA anche per gli aspetti sanitari.

Nota: Solo in Italia si stima che se ne producano circa 250.000 tonnellate da parte di più di 90 stabilimenti produttivi, a seguito della lavorazione di più di 5 milioni di tonnellate di carta da riciclare.



11. Terre e rocce

Rifiuti in ingresso: terre provenienti da attività di bonifica (bioremediation e soil washing)

Materiale EoW in uscita: terre e rocce.

Stato del regolamento: Predisposta una prima bozza di testo, sentiti gli stakeholder. Decreto in istruttoria.



12. Oli per biocarburanti

Rifiuti in ingresso: oli alimentari esausti –

Materiale EoW in uscita: base per la produzione di biocarburanti (UCO).

Stato del regolamento: In istruttoria predisposto testo e sentiti gli stakeholder (ENI e CONOE);

13. Oli da FORSU

Rifiuti in ingresso: fanghi da FORSU

Materiale EoW in uscita: olii da utilizzare nel petrolchimico.

Stato del regolamento: In istruttoria predisposto testo e sentiti gli stakeholder (ENI).



14. Recupero chimico plastiche miste

Rifiuti in ingresso: plastiche miste recupero chimico

Materiale EoW in uscita: basi per la produzione di biocarburanti.

Stato del regolamento: In istruttoria predisposto testo e sentiti gli stakeholder (ENI).



15- Vetro sanitario

Rifiuti in ingresso: vetro sanitario (vetro bianco contenente soluzioni fisiologiche)

Materiale EoW in uscita: scaglie di vetro.

Stato del regolamento: elaborata bozza.

Nota: Le strutture sanitarie attualmente operano una separazione tra il vetro contaminato da sostanze pericolose e quello utilizzato per liquidi fisiologici.





16- Tessili

Rifiuti in ingresso: Rifiuti tessili

Materiale EoW in uscita: fibre tessili

Stato del regolamento: In programma avvio del confronto con stakeholder.



17-Vetroresina

Rifiuti in ingresso: rifiuti in vetroresina (barche, camper etc).

Materiale EoW in uscita: fibra di vetro.

Stato del regolamento: Sarebbe da istituire una filiera di raccolta della vetroresina, istruttoria da avviare.

18- Scorie da altoforno.

Rifiuti in ingresso : ceneri da altoforno

Materiale EoW in uscita: inerti da utilizzare nel settore dell'edilizia.

Stato del regolamento: In valutazione per inserimento in elenco a valle dell' avvio del confronto con stakeholder.



19-Residui da acciaieria

Rifiuti in ingresso: scorie di acciaieria

Materiale in uscita: inerti da utilizzare nel settore dell'edilizia.

Stato del regolamento: In valutazione per inserimento in elenco a valle dell' avvio del confronto con stakeholder.

In fase di studio.

20. Digestato per produzione PHA

21. Guaine bituminose

22. Sughero

23. SRA plastiche per cariche altoforno

24. Fanghi contenenti bentonite

25. Materassi





Grazie per l'attenzione!!!



altomare.pierluigi@minambiente.it